



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, proposto da Gioconda Giovanna Lamolinara, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ausl 4 Teramo, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Paola Pierannunzi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale, dell'elenco degli ammessi all'esito della prova unica scritta, reso nota in data 18.01.2022

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.§. Vista l'istanza di notifica del ricorso con pubblicazione per pubblici proclami

ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a.

Considerato che, a tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati anche in relazione alla c.d. "prova di resistenza" deve essere accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web della capofila AUSL 4 Teramo intimata;

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

2.§. Considerato altresì necessario ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla correzione della prova scritta digitale sostenuta dalla ricorrente.

Il Direttore Generale F.F. dell'Azienda USL di Teramo capofila per la presente procedura dovrà provvedere al predetto incumbente entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

3.§. L'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. non può essere accolta.

Si deve al riguardo osservare che, mentre in relazione all'ultima notifica del 17 marzo 2022, non vi sono i tempi per far luogo alla disposta notificazione per pubblici proclami ed all'adempimento dell'incumbente istruttorio per fissare la Camera di Consiglio del 23.3.2022, per la successiva Camera di consiglio del 6.04.2022, i termini di cui all'art. 55 co. 5, c.p.a. risultano pienamente rispettati.

P.Q.M.

a) autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'AUSL 4 intimata;

b) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione;

c) respinge l'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.;

d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 20 marzo 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO